

Che con la Delibera del Direttore Generale della Azienda U.S.L. Umbria 1 n. _____ del _____ è stato stabilito di stipulare con le Società Sportive convenzioni speciali agevolate per un periodo di tre anni;

Che la Società Sportiva sopra specificata è interessata a stipulare convenzione speciale agevolata con questa USL e si impegna ad inviare al Servizio di Medicina dello Sport gli atleti minorenni e maggiorenni dichiarati nella richiesta

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

ART. 2

ONERI ECONOMICI

Il Servizio di Medicina Sportiva della USL effettuerà le visite di idoneità sportiva dei tesserati di codesta Società che verranno effettuate al costo previsto dalla Deliberazione G.R. n. 293 del 13/03/02 con una riduzione del 20%;

ART.3

RESPONSABILITA'

La Società sportiva sopra indicata si impegna ad inviare alla Struttura di Medicina dello Sport tutti i suoi atleti, compresi quelli delle prime squadre ed eventuali professionisti;

Il Legale Rappresentante della Società si impegna a versare la cifra pattuita tramite pagamento presso i punti CUP ed a consegnare copia della ricevuta di pagamento al Servizio di Medicina dello Sport, prima di essere sottoposti a visita medico sportiva. In caso di mancata presentazione a visita, nel giorno prenotato, senza preventiva e tempestiva comunicazione, le quote stabilite con il presente atto subiranno un aumento pari al 5% del

costo pattuito per ogni tipologia di visita, che il Presidente della Società si impegna a versare alla USL al momento del pagamento delle visite pena la non concessione dei certificati;

Il Legale Rappresentante della Società Sportiva si impegna a ritirare o far ritirare dagli atleti stessi i certificati emessi dal Servizio di Medicina dello Sport pena l'addebito per intero della prestazione erogate.

ART. 4

DURATA

La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre salvo diversa legiferazione in materia specifica da parte della Regione Umbria e decorre dalla data di sottoscrizione fatto salvo la riserva, di rivedere annualmente la convenzione nei casi in cui lo ritenga necessario previa giustificata motivazione;

ART. 5

CONTROVERSIE

Le parti concordano in via amichevole qualunque questione scaturisca dalla interpretazione e dalla esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo amichevole, le questioni di cui al comma 1 sono risolte mediante ricorso ad arbitrato rituale, ai sensi degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile. Il foro competente è quello di Perugia.

ART. 6

REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle disposizioni generali disposte dal Codice Civile;

Gli adempimenti relativi all'oggetto della presente convenzione sono sottoposti alle indicazioni ed al controllo del Dipartimento di Prevenzione della USL.

La presente convenzione stipulata tra i due soggetti firmatari è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Perugia li _____

Per l'Azienda U.S.L. Umbria 1

Il Dirigente Responsabile Sostituto U.O.C. Medicina dello Sport

Dr. ssa Antonella Primerano _____

Per la Società Sportiva.....

Il Legale Rappresentante Sig.....
